

REGOLAMENTO (CEE) N. 366/70 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1970

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68;

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro confronti dev'essere diminuito, per gli alimenti composti a

base di cereali, dell'importo dell'elemento fisso conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 800/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al regime applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso originari degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 989/69⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969⁽⁷⁾, ha definito talune misure di politica di congiuntura da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese; che, ai sensi dell'articolo 7 di tale regolamento, qualora si debba tener conto di prezzi di mercato francesi, occorre prendere in considerazione l'incidenza della diminuzione di cui all'articolo 1;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 2.

(6) GU n. L 130 del 31. 5. 1969, pag. 2.

(7) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

| Numero della tariffa doganale comune | Nomenclatura a testo semplificato | Prelievi in u.c./100 kg | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----------|
| | | Paesi terzi (salvo SAMA-PTOM) | SAMA PTOM |
| | Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio : | | |
| | non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % : | | |
| 23.07 B I a) 1 | — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % | 1,469 | 0,569 |
| 23.07 B I a) 2 | — il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % | 20,719 | 19,819 |
| | il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e | | |
| 23.07 B I b) 1 | — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % | 2,680 | 1,780 |
| 23.07 B I b) 2 | — il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % | 21,930 | 21,030 |
| | il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e | | |
| 23.07 B I c) 1 | — non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 % | 4,459 | 3,559 |
| 23.07 B I c) 2 | — il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % | 23,709 | 22,809 |